

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

REGIONE VENETO – AZIENDA ULSS 5 POLESANA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Unità Operativa Complessa
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
SEDE DI ROVIGO

PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it

spisal.ro@aulss5.veneto.it

Rovigo 17-03-2020

Prot. 25394

Spett.le Confindustria di Venezia
Area Metropolitana di Venezia e Rovigo
Via Casalini, 1
45100 ROVIGO
Pec: confindustria.venezia@cert.neispa.com

Spett.le CNA Rovigo
Via Maestri del Lavoro, 7
45100 Rovigo
Pec: cnaprovincialerovigo@legalmail.it

Spett.le Confartigianato Polesine
Via A. Bonatti, 20
45100 Rovigo
Pec: aparrovigo@pec.it

Spett.le Confcommercio Ascom Rovigo
Viale del Lavoro, 4
45100 Rovigo
Pec: confcommerciorovigo@legalmail.it

Spett.le Confesercenti Rovigo
Via della Costituzione, 4/d
45100 Rovigo
Pec: confesercenti.rovigo@legalmail.it

Spett.le Confagricoltura Rovigo
Piazza Duomo, 2
45100 Rovigo
Pec: ro.sede@confagricoltura.legalmail.it

Spett.le Confederazione Italiana Agricoltori
Galleria Roda, 6
45100 Rovigo
Pec: ciarovigo@pec.it

Spett.le Associazione Polesana Coltivatori
Diretti
Via A. Mario, 19
45100 Rovigo
Pec: impresaverde.ro@pec.coldiretti.it

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

REGIONE VENETO – AZIENDA ULSS 5 POLESANA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Unità Operativa Complessa
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
SEDE DI ROVIGO

PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it

spisal.ro@aulss5.veneto.it

SIRVESS
c/o IIS PRIMO LEVI di BADIA POLESINE
Via Manzoni, 191
45021 Badia Polesine (RO)
Mail: rois00700d@istruzione.it

Spett.le ASSISTEDIL
Viale Porta Po 87
45100 Rovigo
Pec: assistedil.RO00@infopec.cassaedile.it

Spett.le E.BI.RO.
Viale del Lavoro, 4
45100 Rovigo
Pec:
entebilateraleterziariorovigo@legalmail.it
entebilateraleturismorovigo@legalmail.it

Spett.le CPR
Via Volta, 38
30170 Mestre (Ve)
Pec: VE11@posteppec.cassaedile.it

Spett.le COBIS
Comitato Paritetico Bilaterale Regionale Per
La Sicurezza
Via F.lli Bandiera 35
30175 Marghera (Ve)
Pec: ebav@pec.ebav.it

Spett.le UIL
Viale Trieste
45100 Rovigo
Pec: csprovigo@pecert.uil.it

Spett.le CISL Padova Rovigo
Viale Tre Martiri, 87 A
45100 Rovigo
Pec: ust.padova.rovigo@pec.cisl.it

Spett.le CGIL Rovigo
Via Calatafimi, 1/B
45100 Rovigo
Pec: cgil.rovigo@pec.it



REGIONE VENETO – AZIENDA ULSS 5 POLESANA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Unità Operativa Complessa
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
SEDE DI ROVIGO

PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it

spisal.ro@aulss5.veneto.it

Oggetto: Emergenza Covid – 19. Indicazioni su controllo delle misure di contenimento del rischio in azienda;

Si comunica che in seguito all'emergenza in corso e riferita all'oggetto, lo scrivente servizio ha rimodulato le proprie attività di controllo, in obbedienza alle direttive giunte dalla Regione Veneto, orientando le attività istituzionali alla verifica sul rispetto delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In tal senso, al fine di dare un'adeguata informazione alle aziende ed un supporto sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, omogenee sul territorio di competenza dell'azienda ULSS 5 Polesana, si trasmettono in allegato:

- il documento regionale "nuovo Coronavirus (SARS – Cov – 2) indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari versione 06 del 13.03.2020". Il documento è tile a fornire indicazioni operative da attuare, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzati a incrementare le misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da COV-19;
- check-list da utilizzare quale strumento di autovalutazione per il datore di lavoro finalizzato a verificare il livello di attuazione delle specifiche misure di prevenzione in azienda.

La stessa check-list verrà utilizzata anche dagli operatori dello SPISAL, durante l'attività di controllo nelle aziende del territorio, che è attualmente in corso.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore della UOC SPISAL
Azienda ULSS 5 Polesana
Dr. Alessandro FINCHI

Allegati:

- Nuovo Coronavirus (SARS – Cov – 2) indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari versione 06 del 13.03.2020;
- Check-list di autovalutazione;



REGIONE DEL VENETO

Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)
Indicazioni operative per la tutela della salute negli
ambienti di lavoro non sanitari

Versione 06 del 13.03.2020

Documento prodotto a cura di:

REGIONE DEL VENETO

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria

www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro

Obiettivo e destinatari del documento

L'obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale delle aziende sanitarie e socio-sanitarie addetto all'assistenza di casi e contatti, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati.

Premessa

Considerata l'evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia di COVID-19 e l'incremento del numero di casi sul territorio regionale;

Considerate le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto in data 22 e 23 febbraio 2020;

Considerato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 e del 02 marzo 2020, tra le quali è previsto, per evitare la sospensione delle attività lavorative, che ai rapporti di lavoro subordinato sia temporaneamente applicabile per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa, tra le altre, nella Regione del Veneto, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto "lavoro agile" o "*smart working*");

Considerato il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto riguarda le disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020, con particolare riferimento alle misure urgenti di carattere nazionale previste per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province, tra le altre, di Padova, Treviso e Venezia;

Considerata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 08 marzo 2020 n. 646, ai sensi della quale quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale se motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2020, con il quale sono state estese all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ferme restando, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 "*Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico*";

Ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative per l'adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull'intero territorio regionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19, nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento, nella piena consapevolezza che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali;

Considerato che l'ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo);

Considerato che è operativo l'intero sistema di sorveglianza internazionale, nazionale, regionale e locale, e che le istituzioni preposte alla gestione operativa dell'epidemia e alla individuazione dei casi e dei contatti sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale territorialmente competenti;

-

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, coerenti con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità¹, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all'integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

Si rammenta, inoltre, che per informazioni sono stati attivati il numero nazionale di pubblica utilità (**1500**) e il numero verde regionale (**800 462 340**), e che per valutazioni è a disposizione il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale.

¹ World Health Organization, *Getting your place ready for COVID-19, 27 February 2020, Version 1.4*, disponibile all'indirizzo www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

Definizioni

Si precisa preliminarmente che col termine **SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2)** si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine **COVID-19 (COrona Virus Disease-2019)** si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, meno rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 "COVID-2019. Aggiornamento", comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali²)

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

² European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 February 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov>

Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)

Si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l'infezione da SARS-CoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l'azienda è operativa.

- La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell'epidemia.
- Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
 - promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo e di ferie e favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working");
 - evitare l'organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
 - privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza *droplet*" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
 - regolamentare l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il "criterio di distanza *droplet*" (almeno 1 metro di separazione).
- Inoltre, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
 - Informare tutti i lavoratori affinché in caso di sintomatologia (febbre, tosse e difficoltà respiratoria) non si presentino al lavoro;
 - evitare contatti stretti³ con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
 - sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
 - disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.

³ Per la definizione di "contatto stretto" si fa riferimento ai criteri applicabili riportati a pag. 3

- Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure straordinarie di seguito riportate:
a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detersivi, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).
- Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.
- Si evidenzia, infine, che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2020 richiamato in premessa, nell'intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
A tal proposito, nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia, si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
- Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti citati in premessa, le attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione devono essere sospese, e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla

contrattazione collettiva, si ritiene che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta. In ogni caso, per quanto riguarda l'attività di sorveglianza sanitaria, si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione successiva **“Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)”**

- Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:
 - **Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:**
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
 - **Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto⁴ con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:**
tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
 - **Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**
gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
 - **Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:**
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto
 - **Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:**
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es.

⁴ Per la definizione di "contatto stretto" si fa riferimento ai criteri applicabili riportati a pag. 3

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.

Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

▪ **Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa:**

disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

- Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)

Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l'individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare agli operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell'isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi.

La sorveglianza sanitaria è prevista da una specifica normativa nazionale; ai sensi dei provvedimenti emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo stato attuale non risulta adottato alcun intervento legislativo atto a sospendere o rimodulare tale misura generale di tutela della salute dei lavoratori. Tuttavia, tenuto conto dello scenario epidemiologico e delle esigenze di contenere al massimo la diffusione dell'epidemia in atto, si ritiene opportuno e praticabile differire le visite mediche periodiche per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale.

Vanno comunque garantite le attività di sorveglianza sanitaria necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nei casi non prorogabili, quali: visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Alla ripresa dell'attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite.

D'altra parte, si evidenzia che il numero delle visite periodiche dei lavoratori effettivamente in servizio dovrebbe essere già ridotto al minimo indispensabile, considerate le misure di restrizione disposte a livello nazionale, l'incentivazione di ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nonché la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Ciò premesso, oltre a quanto indicato nella sezione precedente, con particolare riferimento alla gestione dei lavoratori negli scenari descritti, nei quali potrebbe essere coinvolto, se presente in azienda, il Medico Competente, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.

- Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.

A tal proposito, anche al fine di limitare gli spostamenti in coerenza con le misure restrittive disposte a livello nazionale, nonché di consentire l'assistenza ad un numero maggiore di aziende, si ritiene utile privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la regolamentazione dell'accesso agli ambulatori e alle sale d'aspetto), nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali. A tal proposito, per l'effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti integrativi, si evidenzia che i locali più appropriati sono ambulatori medici, infermerie collocate all'interno delle aziende,

unità mobili (se disponibili e se attrezzate per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, nel rispetto del "criterio di distanza *droplet*", fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esame obiettivo) e, solo in subordine, altri locali messi a disposizione dalle aziende. Tuttavia, nell'attuale contesto si ritiene opportuno individuare tra quelle sopra riportate la soluzione logistica che risulta più funzionale a limitare al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori sul territorio. Qualunque soluzione individuata dovrà comunque avere caratteristiche tali da permettere l'applicazione di tutte le previste misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria.

- Nell'eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità⁵, nonostante il dispositivo di protezione più appropriato sia rappresentato da facciali filtranti FFP2/FFP3, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza epidemiologica messi in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità residuale.
- A stretto contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) e guanti.
- Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell'attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente).
- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni caso l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, o comunque di procedure che generano aerosol, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, a meno che queste non siano assolutamente necessarie per l'espressione del giudizio di idoneità.
- Si raccomanda inoltre di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali collaboratori sanitari preposti all'effettuazione degli accertamenti integrativi previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria.
- Si precisa, infine, che non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori legato all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

⁵ World Health Organization, *Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)*, 27 February 2020, disponibile all'indirizzo <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215>

Check-List di autovalutazione sulla corretta applicazione delle misure di contenimento del rischio da esposizione da Covid - 19

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi

Modalità utilizzate:

- In particolare, le informazioni riguardano

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria

Si No

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

Si No

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

Si No

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Si No

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, cioè è disponibile uno strumento per la sua rilevazione?

Si No

• Qualora la temperatura rilevata risulti superiore ai 37,5°, viene vietato l'accesso ai luoghi di lavoro?

Si No

Evidenza: _____

• Per le persone in tale condizione sono individuati ambienti ove poterle momentaneamente isolare?

Si No

Evidenza: _____

• Sono presenti mascherine da fornire a queste persone?

Si No

Evidenza: _____

• E' comunicato a queste persone che non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

Si No

Evidenza: _____

• Il datore di lavoro ha predisposto una procedura che informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS? (Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i))

Si No

Evidenza: _____

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

Si No

In particolare: _____

• Gli autisti dei mezzi di trasporto presenti restano a bordo dei propri mezzi?

Si No

• E' vietato agli autisti l'accesso agli uffici?

Si No

• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore presente mantiene la rigorosa distanza di un metro?

Si No

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati?

Si No

• E' chiaramente indicato il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente?

Si No

• E' prevista una procedura alla quale è data evidenza di applicazione finalizzata a garantire una adeguata pulizia giornaliera?

Si No

Evidenza: _____

• E' stata prevista una specifica procedura atta a garantire la riduzione, per quanto possibile, dell'accesso ai visitatori?

Si No

Evidenza: _____

• Nei casi in cui si renda necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), agli stessi vengono consegnate le procedure aziendali in materia di protezione e contenimento del rischio da Covid-19?

Si No

Evidenza: _____

• E' adottato un sistema di verifica sul rispetto di queste procedure da parte dei visitatori e/o dalle ditte esterne?

Si No

Evidenza: _____

• E' identificato specifico personale incaricato di verificare quanto sopra?

Si No

Evidenza: _____

• L'azienda ha previsto un servizio di trasporto organizzato dall'azienda?

Si No

• E' garantito che sia rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento?

Si No

Evidenza: _____

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?

Si No

Indicare le modalità: _____

- E' prevista una procedura atta a garantire che nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si proceda alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione?

Si No

Evidenza: _____

- E' prevista una procedura atta a garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi?

Si No

Evidenza: _____

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani?

Si No

Evidenza: _____

- sono presenti specifiche raccomandazioni sulla necessità di effettuare una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone?

Si No

Evidenze: _____

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- In azienda sono presenti mascherine?

Si No

Indicare tipo e quantitativo: _____

- In azienda sono presenti liquidi detergenti?

Si No

- In caso di assenza di detergenti è possibile prevederne la preparazione secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

Si No

- Esistono condizioni di lavoro che impongono di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro?

Si No

- E' stata valutata la possibilità di adottare altre soluzioni organizzative?

Si No

Evidenza: _____

- Nel caso non siano possibili soluzioni organizzative atte a garantire un livello di sicurezza equivalente alla distanza di sicurezza sono forniti ed utilizzati mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie?

Si No

Eventuali osservazioni: _____

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- Per le fasi di accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi sono previste misure di contingentamento?

Si No

• E' garantita una ventilazione continua dei locali?

Si No

• E' imposto un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi?

Si (min. ____) No

E' possibile il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano?

Si No

• E' prevista la sanificazione degli spogliatoi al fine di garantire idonee condizioni igieniche sanitarie?

Si No

• E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack?

Si No

Evidenza: _____

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

• E' stata disposta la chiusura di reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza?

Si No

• sono state eseguite analisi di processo finalizzate a ipotizzare una rimodulazione dei livelli produttivi

Si No

• E' stato ipotizzato ed eventualmente adottato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili?

Si No

Evidenza: _____

• Sono previste modalità di utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza?

Si No

• sono stati utilizzati i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti per ridurre il numero di potenziali soggetti esposti al rischio da Covid – 19?

Si No

• sono state date disposizioni finalizzate a sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate?

Si No

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?

Si No

Evidenza: _____

• Ove possibile sono stati individuati percorsi separati di entrata e di uscita da questi locali e garantendo la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni?

Si No

Evidenza: _____

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Sono presenti indicazioni aziendali atte a limitare al minimo gli spostamenti all'interno del sito aziendale?

Si No

Evidenza: _____

• Nel caso si rendano necessarie riunioni sono fornite specifiche indicazioni atte ad impedire quelle in presenza?

Si No

Evidenza: _____

• Nei casi di riunioni connotate da carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, sono previste modalità tali da ridurre al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, viene garantito il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali?

Si No

• sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati?

Si No

• Nei casi possibili è stata implementata una modalità di formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work?

Si No

Evidenza: _____

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• sono state date specifiche indicazioni, note ai lavoratori, che nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, la stessa lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, verrà quindi posta in isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, inoltre l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

Si No

Evidenza: _____

• l'azienda è in grado di collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata

positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

Si No

Evidenza: _____

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria viene eseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

Si No

Evidenza: _____

• nel caso in cui i lavoratori vengano sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica il medico competente viene informato della necessità di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, e per garantire per l'informazione e la formazione atta ad evitare la diffusione del contagio

Si No

Evidenza: _____

• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST?

Si No

Evidenza: _____

• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy?

Si No

Evidenza: _____

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS?

Si No

Evidenza: _____
